



COMUNICATO UFFICIALE N.372/C
DEL 10 GIUGNO 2006

372/1141

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal dott. Daniele Propato, Presidente, dal dott. Raimondo Genco e dall'avv. Mario Pezzati, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 9 Giugno 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

S E R I E "C/1"

RECLAMO SOCIETA' GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO AMMONIZIONE CALCIATORI CRISTIAN STELLINI E ALESSIO SCARPI (C.U. N.356/C DEL 29/5/2006 GARA SALERNITANA-GENOA DEL 28 MAGGIO 2006).

La società Genoa Cricket and Football Club S.p.a. ha presentato reclamo avverso l'ammonizione inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori Alessio Scarpi e Cristian Stellini "per comportamento non regolamentare e scorretto verso gli spettatori negli ultimi minuti della gara" Salernitana-Genoa del 28 maggio 2006.

La decisione riposa sul rapporto del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, che così recita al riguardo: " In occasione della segnatura del Genoa il n.1 ed il n.3 del Genoa esultavano vistosamente sotto la curva dei tifosi della Salernitana con atteggiamento provocatorio cui seguiva il lancio, da parte della tifoseria locale, di alcune bottigliette segnalate nella sezione 3".

All'odierna riunione, presente anche il segretario della società, sig. Abagnara, l'avv. Petricca ha illustrato i motivi del reclamo e quindi la Commissione ha deciso nei termini che di seguito si espongono.

Premesso che la squadra ligure ha segnato su calcio di rigore, tirato da Cristian Stellini, al 45° del secondo tempo, accorciando così le distanze sulla Salernitana, che conduceva per 2 a 0, va rimarcato che – come osservato dalla reclamante – l'arbitro riporta puntualmente il lancio delle bottigliette "a seguito della segnatura della rete da parte del Genoa", e tuttavia nulla riferisce riguardo alla condotta dei calciatori.

La circostanza è di particolare importanza, perché vi è prova certa che l'arbitro – il cui rapporto fa piena prova circa il comportamento di tesserati in

372/1142

occasione dello svolgimento delle gare (art.31, comma a1) C.G.S.) – ebbe a vedere quello che succedeva nel settore occupato dai tifosi della Salernitana, tanto che ha potuto scrivere nel suo rapporto che le bottiglie piene e semipiene “raggiungevano il terreno di gioco cadendo in prossimità dei giocatori di ambedue le squadre senza che però alcun giocatore venisse colpito”.

Deve poi osservarsi che il Collaboratore dell'Ufficio Indagini riferisce di una “esultanza vistosa” e di un “atteggiamento provocatorio”: si tratta di espressioni che, in mancanza di una descrizione più precisa delle condotte, risentono troppo di soggettività e quindi non consentono di ritenere sufficientemente provata la condotta censurata dal Primo Giudice.

La sanzione deliberata a carico dei due calciatori va quindi revocata ed è opportuno trasmettere copia della presente decisione al Giudice Sportivo, per eventuali, consequenziali provvedimenti di Sua competenza.

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di accogliere il reclamo della società Genoa Cricket and Football Club S.p.a. e per l'effetto revoca l'ammonizione inflitta ai calciatori Alessio Scarpi e Cristian Stellini.

Dispone che copia della delibera sia trasmessa al Giudice Sportivo, per eventuali provvedimenti di Sua competenza.

La tassa non va addebitata.

IL PRESIDENTE f.f.
F.to Dott. Daniele Propato
”””

Publicato in Firenze il 10 Giugno 2006

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli